

COMUNE DI PERFUGAS

Verbale n. 107 Data 17.02.2022	OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO. APPLICAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022. VARIAZIONE DI BILANCIO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. A D.LGS. N.267/2000)
-----------------------------------	---

La sottoscritta Cattari Nicolina Revisore del Comune di Perfugas;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione n.7 del 16.02.2023 di variazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "ESERCIZIO PROVVISORIO. APPLICAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022. VARIAZIONE DI BILANCIO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. A D.LGS. N.267/2000)

RICHIAMATI:

- il Decreto Lgs. 23/06/2011, n. 118, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"
- il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 17 del 09.04.2022, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 18 del 09.04.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'art. 1, comma 775 differisce il termine per l'approvazione del bilancio finanziario 2023-2025 al 30 aprile 2023;

Richiamato l'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale si dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che l'Ente si trova attualmente in esercizio provvisorio, autorizzato per legge ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, e che la gestione si riferisce agli stanziamenti previsti nell'annualità 2023 del bilancio di previsione 2022/2024;

PRESO ATTO dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'esercizio provvisorio può essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale si dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti

dicompetenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 2 del 25.01.2023 recante: "Esercizio provvisorio in corso di gestione, annualità 2023 del bilancio di previsione 2022/2024. Approvazione dati pre consuntivo 2022 e risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022 (art. 187, comma 3-quater d.lgs. n. 267/2000)";

RICHIAMATO il principio contabile di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011, dove al punto 8.11 dispone testualmente "Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente".

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, dove al comma 7 dispone testualmente: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi";

- l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, dove al comma 3, 3 quater e 3 quinquies dispone testualmente: (comma 3) "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sù dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies"; (comma 3-quater) "Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato"; (comma 3 quinquies) "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta";

RILEVATO che in base alle disposizioni previste dal succitato principio contabile di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011 - punto 8.11 – in esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del responsabile competente, a seguito della quale la Giunta, supportata dal parere dell'organo di revisione contabile, apporta una variazione al bilancio provvisorio in corso di gestione, disponendo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di "pre-consuntivo dell'esercizio precedente";

RILEVATO, altresì, che, da un'attenta lettura della norma (art. 187, comma 3 quiquies, secondo periodo), nel caso in cui l'Ente si trovi in esercizio provvisorio, le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte con provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

DATO ATTO che alla data odierna l'Ente non ha approvato il conto consuntivo relativo all'annualità 2022, la cui scadenza è prevista per il 30/04/2023, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che, al fine di non precludere all'Ente la possibilità di avviare o proseguire attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, si possa procedere all'approvazione del prospetto del risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2022 sulla base dei dati di pre consuntivo;

VISTI gli allegati relativi ai dati del "pre-consuntivo 2022", predisposti dal Servizio Finanziario;

VISTA la comunicazione prot. n. 931 del 08.02.2023 integrata con nota prot. n. 1102 del 14.02.2023, con la quale il Responsabile del Settore Socio Assistenziale e Culturale ha chiesto la reiscrizione nel bilancio di previsione delle somme derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate finanziate da contributi assegnati da parte del Regione Autonoma della Sardegna;

ATTESO che con la suddetta comunicazione si richiede l'applicazione della somma complessiva di € 80.304,31 necessaria per consentire, stante l'urgenza, la prosecuzione senza soluzione di continuità dei servizi di assistenza specialistica;

RICHIAMATO il prospetto riportante le quote vincolate del risultato presunto di amministrazione come di seguito indicato:

- € 26.387,94 al capitolo 24464 denominato "Trasferimento da contributo regionale L.R. 8/1999 art.4 commi 1/2/3/7 lett. A,b,c - L.R. 9/2004 art. 1 comma 1 lett. f";
- € 35.789,71 al capitolo 24610 denominato "Piani personalizzati a sostegno di persone con handicap L.R.162/98";
- € 5.640,67 al capitolo 24615 denominato "Progetto RAS mi prendo cura";
- € 10.525,39 al capitolo 3242 denominato "Contributo economico alunni con disabilità (contributo RAS)";
- € 1.960,60 al capitolo 5155 denominato "Trasferimento contributo ras alunni disabili ad Istituto Comprensivo (contributo RAS)";

VISTO il prospetto allegato al Deliberazione n. 2 del 25.01.2023 con il quale viene determinato un risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022 dell'importo di €. 4.625.465,70 così composto:

Quote accantonate: €. 1.435.212,49

Quote vincolate: €. 2.907.464,24

Quote destinate: €. 14.671,94
Quote libere: €. 268.117,03
TOTALE €. 4.625.465,70

ATTESA la necessità, per quanto sopra illustrato, di applicare al bilancio di previsione in esercizio provvisorio le quote vincolate del risultato di amministrazione di seguito indicate:

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022:

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti € 80.304,31.

VISTA la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 80.304,31	
Variazioni in diminuzione	CO		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 80.304,31
Variazioni in diminuzione	CO		
TOTALE A PAREGGIO		€ 80.304,31	€ 80.304,31

ATTESO che l'art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile allegato 4/2 inerente la contabilità

finanziaria;

VISTO il d.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ESPRIME

Parere favorevole in oggetto alla proposta di giunta n.7 del 16.02.2023:

“ESERCIZIO PROVVISORIO. APPLICAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022. VARIAZIONE DI BILANCIO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. A D.LGS. N.267/2000)

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Nicolina Cattari

